

**CNUDD**

**Conferenza Nazionale Universitaria Delegati per la Disabilità**

# LINEE GUIDA

*Alla memoria del prof. Edoardo Arslan*

*Primo Presidente della CNUDD*

## Indice

Premessa .....	2
Presidenti CNUDD dal 2001 .....	3
Membri del Consiglio Direttivo CNUDD dal 2001 .....	3
Riferimenti normativi .....	4
Principi ispiratori .....	5
Soggetti e ruoli.....	6
Delegato del Rettore .....	6
Servizi Disabilità/DSA di ateneo .....	7
Servizi.....	8
Tutorato.....	8
Assistenza alla mobilità e alla persona .....	8
Materiali didattici e supporti tecnologici .....	9
Modalità di verifica e prove d'esame .....	10
Supporto alla mobilità internazionale .....	10
Orientamento .....	11
In ingresso e in itinere .....	11
In uscita .....	11
DSA .....	12
Accesso ai servizi .....	12
Servizi, strumenti compensativi e misure dispensative .....	12
Qualità dei servizi e buone prassi.....	13
Allegato DSA .....	14

## Premessa

La Legge 17 del 28 gennaio 1999 ad “Integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” introduce specifiche direttive in merito alle attività che gli atenei italiani devono porre in essere al fine di favorire l'integrazione degli studenti con disabilità durante il loro percorso formativo universitario. Ciascun ateneo è tenuto ad erogare servizi specifici, tra i quali l'utilizzo di sussidi tecnici e didattici, l'istituzione di appositi servizi di tutorato specializzato, nonché il trattamento individualizzato per il superamento degli esami.

Oltre a ciò, la Legge prevede la finalizzazione di una apposita quota del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle università a tale scopo e l'obbligo per ciascun ateneo di nominare un docente delegato dal Rettore alla disabilità, con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione degli studenti con disabilità nell'ambito dell'ateneo.

A partire dal 1999, i delegati dei Rettori alla Disabilità si incontrano in diverse occasioni con lo scopo di favorire lo scambio di esperienze e di buone prassi già in atto in alcune università, fino a condividere la necessità di istituire un organismo di coordinamento di tutti gli atenei italiani sul tema dell'integrazione degli studenti con disabilità in ambito universitario.

Nel 2001 nasce così la Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità (CNUDD), coordinata dal prof. Edoardo Arslan dell'Università degli Studi di Padova, in qualità di primo Presidente, dalla prof.ssa Lucia De Anna dello IUSM di Roma e dal prof. Gianfranco Cupidi dell'Università di Palermo.

Già nel gennaio 2002 la CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) intraprende un percorso di collaborazione con la CNUDD, volto anche alla predisposizione di linee guida comuni per le università, riconoscendola quale organismo nazionale di coordinamento ma soprattutto di indirizzo di tutte le azioni a favore degli studenti con disabilità.

Vengono così redatte le prime Linee Guida - intese come indicazioni di base per predisporre, pur nel rispetto dell'autonomia di ciascun ateneo, servizi idonei e il più possibile omogenei - ispirate a principi condivisi di accoglienza, partecipazione, autonomia e integrazione dello studente con disabilità, al quale garantire pari opportunità di formazione, di studio e di ricerca, promuovendo nel contempo la sensibilizzazione della comunità accademica sui temi della diversità e della disabilità.

Nel 2003 la CNUDD approva un Regolamento di funzionamento, che prevede l'elezione su base triennale di un Consiglio Direttivo, tra i cui membri viene nominato il Presidente, e la convocazione, di norma due volte l'anno, dell'Assemblea. Il Presidente rimane in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.

La CNUDD ha assunto una rilevanza sempre più significativa come organismo di riferimento per il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per tutto ciò che concerne l'attuazione di quanto previsto dalla Legge 17/99 e, successivamente, dalla Legge 170/2010, relativa alle problematiche degli studenti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (di seguito denominati DSA). In particolare, un rappresentante della CNUDD ha partecipato al tavolo istituito dal MIUR per la predisposizione delle “Linee Guida per il Diritto allo Studio degli alunni e degli studenti con DSA”.

A conclusione del primo decennio di attività, l'Assemblea della CNUDD ha deciso di intraprendere un percorso di revisione delle Linee Guida, modificandole alla luce delle evoluzioni normative e della esperienza maturata e integrandole con una sezione relativa agli studenti con DSA. Il documento, alla cui redazione hanno partecipato attivamente numerosi delegati e loro collaboratori, è stato discusso e condiviso in diversi incontri e definitivamente approvato dall'Assemblea CNUDD.

Le Linee Guida vogliono essere un modello di riferimento comune volto a indirizzare le politiche e le buone prassi degli Atenei, stimolando scambi e sinergie nell'ottica di una sempre migliore qualificazione del diritto allo studio per gli studenti con bisogni formativi speciali e della realizzazione di comunità accademiche inclusive.

Queste Linee Guida, approvate all'unanimità dall'Assemblea della CNUDD (Bergamo, 10 luglio 2014) sono dedicate alla memoria del prof. Edoardo Arslan, primo Presidente della CNUDD, membro del Consiglio Direttivo al momento della sua prematura scomparsa nell'aprile 2013, promotore e coordinatore del processo di revisione.

### Presidenti CNUDD dal 2001

2001 – 2003    *Prof. Edoardo Arslan – Università di Padova*

2003 – 2009    *Prof. Paolo Valerio – Università di Napoli Federico II*

2009 –            *Prof. Paolo Mancarella – Università di Pisa*

### Membri del Consiglio Direttivo CNUDD dal 2001

*Prof. Gianfranco Cupidi (Università di Palermo)*

*Prof.ssa Lucia De Anna (IUSM)*

*Prof.ssa Emilia Wanda Caronna (Università di Parma)*

*Prof.ssa Angela Costabile (Università della Calabria)*

*Prof.ssa Marcella Renis (Università di Catania)*

*Prof.ssa Elisabetta Genovese (Università di Modena e Reggio Emilia)*

*Prof. Walter Fornasa (Università di Bergamo)*

*Prof.ssa Marisa Pavone (Università di Torino)*

*Prof. Paolo Ponzio (Università di Bari)*

*Prof.ssa Francesca Santulli (Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, Milano)*

Sito web: [www.cnudd.it](http://www.cnudd.it)

## Riferimenti normativi

Le principali normative di riferimento, cui hanno fatto seguito disposizioni di aggiornamento e di applicazione, sono:

- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”
- Legge 28 gennaio 1999, n.17 “Integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”
- Legge 9 gennaio 2004, n.4, "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici"
- Legge 3 marzo 2009, n. 18, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”
- Legge 8 ottobre 2010, n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” e relative Linee Guida

Sono altresì rilevanti disposizioni riferibili alla generalità degli studenti universitari, che al loro interno contengono previsioni specifiche per studenti con disabilità o DSA, quali ad esempio il DPCM 9 aprile 2001 e il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 68, recanti norme sul diritto allo studio universitario.

## Principi ispiratori

Le intenzionalità e le azioni delle Università italiane a favore degli studenti con disabilità o con DSA si ispirano ai principi di diritto allo studio, vita indipendente, cittadinanza attiva e inclusione nella società, che orientano più in generale le politiche di indirizzo del nostro tempo, il cui principale punto di riferimento è la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006, ratificata nel 2009 dal Parlamento italiano. La Convenzione sostiene, protegge e garantisce il pieno e uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità e promuove il rispetto per la loro intrinseca dignità.

In particolare, l'impegno è di promuovere e sostenere l'accesso all'Università, alla formazione e all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, nella convinzione che la conoscenza, la cultura superiore e la partecipazione alla ricerca favoriscano il pieno sviluppo umano, l'ingresso nel mondo del lavoro e la realizzazione delle libertà, intese come opportunità di concretizzare le aspirazioni personali.

Un forte impulso ai principi di uguaglianza delle opportunità, di cittadinanza attiva e di inclusione proviene dallo sviluppo inesauribile dell'universo della tecnologia: un settore in continua evoluzione, in cui l'umano si riscrive continuamente, e che provoca incessanti modifiche nei nostri modi di vivere. L'ambiente universitario vi è pienamente coinvolto su molteplici piani, in specifico per gli studenti con disabilità o con DSA: l'accesso alle informazioni, la gestione dei servizi, il trattamento dei percorsi, la ricerca e l'innovazione, anche in linea con gli orientamenti dei Programmi dell'Unione Europea.

Il perseguimento delle finalità e degli obiettivi istituzionali, coerentemente con i principi ispiratori, deve essere valorizzato dalla cooperazione all'interno del sistema universitario e sostenuto dalla attivazione di reti e collaborazioni con altri istituti di formazione e ricerca, con il sistema scolastico, con agenzie, enti territoriali e associazioni, a livello nazionale e internazionale.

La sensibilizzazione e la formazione delle diverse componenti della comunità universitaria sul tema del diritto allo studio con pari opportunità e dell'inclusione piena degli studenti con disabilità e con DSA costituisce al contempo un traguardo e uno strumento strategico di sviluppo nella direzione della qualità di sistema.

## Soggetti e ruoli

La Legge 17/99 impone ad ogni Università l'istituzione di un docente delegato dal rettore con "funzioni di *coordinamento, monitoraggio e supporto* di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'ateneo". In seguito all'entrata in vigore della legge 170/2010, nell'Assemblea del 20 gennaio 2012 la CNUDD ha deliberato che le funzioni del Delegato del Rettore siano estese anche agli studenti con DSA.

È essenziale che ciascun ateneo istituisca anche una struttura amministrativa di supporto, coordinata dal Delegato, denominata nel seguito Servizi Disabilità/DSA di ateneo (SDDA).

È inoltre auspicabile, soprattutto nel caso di atenei di media-grande dimensione, che al Delegato vengano affiancati docenti referenti per le strutture didattiche e scientifiche (designati sulla base dell'organizzazione di ciascun ateneo – Scuole, Facoltà, Dipartimenti, ecc.).

### Delegato del Rettore

Il Delegato deve, in primo luogo, essere il costante punto di riferimento *all'interno* del proprio ateneo per tutte le questioni inerenti disabilità e DSA: è la figura alla quale tutte le componenti della comunità universitaria possono rivolgersi per evidenziare problematiche inerenti l'integrazione; è anche quella da cui devono scaturire indicazioni precise per gli Organi Accademici riguardo alle politiche generali dell'ateneo in materia di disabilità e DSA.

Il Delegato deve, allo stesso tempo, essere punto di riferimento verso tutte le realtà *esterne* all'Università che si occupano di disabilità e DSA, tra le quali: le agenzie regionali per il diritto allo studio, gli enti e gli organismi amministrativi territoriali, gli uffici scolastici decentrati e le scuole secondarie di secondo grado, le associazioni, le imprese e le agenzie per l'inserimento lavorativo.

Compito fondamentale del Delegato è quello di promuovere la *sensibilizzazione* in tema di disabilità e DSA all'interno dell'ateneo, attraverso periodiche iniziative in tal senso rivolte a studenti, personale docente e non docente, quali, ad esempio, interventi mirati nei Consigli di Dipartimento/Scuola/Facoltà, ma anche campagne informative e divulgative sulle buone prassi già in atto. A questo proposito, è fondamentale privilegiare interventi volti a sostenere la dignità personale, il successo formativo e l'autonomia dello studente.

Spetta al Delegato il *coordinamento* di tutte le attività del SDDA oltre che il controllo ed il *monitoraggio* dell'efficacia dei servizi offerti. Il coordinamento potrà riguardare anche i vari settori della ricerca scientifica, purché finalizzata all'innovazione e al miglioramento dei servizi. In quest'ottica il Delegato è il punto di riferimento e l'animatore di progettualità orientate a qualificare l'ateneo in direzione sempre più inclusiva.

Il Delegato e/o un suo referente deve essere pronto ad affiancare il SDDA nella delicata fase dell'*accoglienza* dello studente che, per la prima volta, si rivolge all'ateneo con l'intenzione di intraprendere un percorso di studi universitario. Deve poi farsi promotore, anche tramite il SDDA o i docenti referenti, di incontri periodici con gli studenti che usufruiscono dei servizi offerti, sia per verificarne l'efficacia, sia per evidenziare nuove esigenze ed eventualmente approntare nuovi servizi. Di particolare rilievo il ruolo di *mediazione* tra lo studente e i docenti durante tutto il percorso formativo, e il supporto a questi ultimi nella consapevolezza delle normative, dei diritti e dei bisogni educativi dello studente.

Il Delegato sovrintende all'utilizzo dei fondi assegnati *ex lege* 17/99 e assicura che vengano portate a termine nelle scadenze previste le procedure dettate dalle direttive ministeriali, in particolare la compilazione della scheda annuale di valutazione per l'attuazione di interventi a carico delle Università ([miur.cineca.it/interventilegge17/](http://miur.cineca.it/interventilegge17/)).

Il Delegato predispone periodicamente una descrizione sintetica delle attività svolte, da sottoporre all'attenzione degli organi accademici e del Nucleo di Valutazione/Presidio di Qualità.

Il Delegato entra di diritto a far parte della CNUDD, come previsto dall'art. 3 del regolamento della stessa.

### Servizi Disabilità/DSA di ateneo

La quasi totalità degli atenei italiani, anche sulla base delle indicazioni di cui alle precedenti Linee Guida, ha istituito un Servizio Disabilità/DSA di ateneo, in alcuni casi attraverso veri e propri uffici dedicati e in altri attraverso unità operative o di personale all'interno di strutture amministrative pre-esistenti.

Il SDDA costituisce il primo punto di contatto per gli studenti, e svolge un ruolo strategico di accoglienza e di gestione dei servizi. È pertanto necessario che al suo interno siano presenti competenze relazionali, organizzative e amministrativo-contabili perché, d'intesa con il Delegato, si possano individuare i bisogni, definire gli interventi e monitorare il corretto svolgimento delle procedure attivate. Coniugando regolarità ed efficacia amministrativa, tali procedure non devono tradursi in ostacoli - in termini di ritardi nell'erogazione dei servizi e di utilizzo di metodologie operative - che possano contrastare con i bisogni educativi e con le esigenze degli studenti.

Fra i compiti fondamentali assegnati al SDDA si segnalano:

- la delicata funzione di interfaccia fra il sistema università e gli studenti, nonché, se necessario, con le famiglie e i servizi territoriali e sanitari;
- il raccordo con i servizi di ateneo e, in particolare, con il tutorato e con l'orientamento in ingresso e in uscita;
- l'accompagnamento personalizzato in itinere atto a favorire il successo formativo;
- l'organizzazione e la gestione amministrativa per l'erogazione dei servizi ed il monitoraggio della loro efficacia;
- l'attività di supporto al Delegato e, laddove previsto, ai singoli Referenti delle strutture di ateneo.

Il SDDA, oltre a disporre di locali accessibili e idonei allo svolgimento di colloqui individuali, deve potersi avvalere di risorse umane, possibilmente stabili e strutturate, opportunamente formate sia per le attività di sportello e di sostegno durante il percorso universitario, sia per quelle relative alla concessione di ausili tecnici e informatici dedicati.

## Servizi

Al fine di poter aver accesso ai servizi e alle misure di supporto al diritto allo studio, lo studente con disabilità o DSA è tenuto a produrre idonea documentazione medica in corso di validità, redatta sulla base dei modelli di classificazione aggiornati dall'OMS.

### Tutorato

La legge 17/99, nel modificare ed integrare quanto previsto dalla legge 104/92, menziona i servizi di tutorato specializzato finalizzato al supporto agli studenti con disabilità. Pur nella diversità delle denominazioni adottate dai singoli atenei nell'individuazione delle figure coinvolte, è fondamentale ribadire che il servizio di tutorato intende aumentare l'autonomia dello studente, integrarlo in ambito accademico, sviluppare la sua partecipazione attiva al processo formativo, migliorare il contesto di apprendimento e predisporre interventi mirati a seconda della condizione personale e dei bisogni educativi dello studente stesso anche al fine di creare un ambiente inclusivo. Gli interventi potranno essere articolati su più livelli, in relazione anche alla flessibilità e autonomia di ciascuna università.

Il servizio è erogato solo in risposta alla richiesta dello studente, seguendo criteri di personalizzazione in base ad una attenta analisi dei bisogni formativi specifici. La continuità del servizio potrà tener conto anche della progressione nella carriera universitaria.

All'interno del servizio di tutorato specializzato si possono individuare diversi ambiti d'intervento:

- l'accompagnamento da parte di uno studente alla pari nelle attività legate all'apprendimento (ad esempio: sostegno nella fruizione delle lezioni, aiuto nello studio, reperimento di materiali di studio, quali appunti, libri, bibliografie, ecc.);
- il sostegno allo studio individuale da parte di un tutor con competenze specifiche (da individuare preferibilmente tra studenti senior, tirocinanti, dottorandi, assegnisti o docenti) per il superamento di esami o per la stesura dell'elaborato finale;
- l'affiancamento di una figura specializzata di supporto alla comunicazione.

Per garantire il servizio di tutorato si può far ricorso ai contratti per studente part-time (150 ore), ai progetti di servizio civile e a convenzioni con enti e soggetti che operano a livello territoriale. È comunque imprescindibile un'adeguata formazione di chiunque operi all'interno di tali servizi.

### Assistenza alla mobilità e alla persona

L'accessibilità e la fruibilità degli spazi in ateneo sono un obiettivo irrinunciabile per la piena partecipazione alla vita universitaria di tutta la comunità accademica. Il monitoraggio dell'accessibilità degli edifici universitari e dell'abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali è compito specifico del servizio tecnico di ateneo, ma deve essere condiviso con il SSDA al fine di pianificare e programmare interventi per il miglioramento dell'accessibilità stessa.

Il SSDA può fungere da preziosa interfaccia tra lo studente con disabilità ed il servizio tecnico di ateneo per la segnalazione diretta di criticità e la proposta di soluzioni efficaci per il loro superamento. Unitamente al censimento delle criticità, ogni ateneo dovrebbe predisporre la mappa dell'accessibilità degli edifici universitari e aggiornarla periodicamente, rendendola consultabile a tutti coloro che vivono in ambito universitario (studenti, docenti e personale) attraverso modalità diverse (supporto cartaceo, web, ecc.). A ciò va affiancato un piano di abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali e il monitoraggio della sua attuazione. Fortemente auspicabile è l'istituzione di tavoli di lavoro partecipati per avviare processi condivisi

di programmazione e progettazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali, che vedano la partecipazione, oltre che del personale del servizio tecnico/edilizio, del Delegato disabilità e degli studenti.

Per quanto concerne la mobilità dello studente con disabilità, molti atenei hanno avviato servizi dedicati in modo da facilitare la partecipazione attiva alle lezioni e a tutte le attività universitarie. Tale mobilità riguarda innanzi tutto gli spostamenti all'interno e tra le varie strutture universitarie. Nei limiti delle risorse disponibili, la mobilità può anche includere spostamenti necessari al raggiungimento della sede universitaria.

Il servizio, necessariamente personalizzato in relazione alle esigenze del singolo studente, potrà essere svolto attraverso convenzioni con gli enti di trasporto del territorio (aziende comunali, regionali, ecc.), promuovendo anche accordi di sistema con agenzie per il diritto allo studio, enti e associazioni territoriali che consentano il contenimento dei costi.

In presenza di condizioni di disabilità che limitano gravemente l'autonomia dello studente, per garantire il diritto allo studio universitario occorre prevedere, anche attraverso convenzioni stipulate con associazioni o cooperative di servizi, interventi di assistenza alla persona, in particolare laddove questa non possa essere assicurata direttamente dai servizi socio-sanitari.

### Materiali didattici e supporti tecnologici

Negli ultimi anni si sono accresciute sensibilmente le opportunità per le persone con disabilità o con DSA di avvalersi di strumenti compensativi, sia hardware che software, grazie all'evoluzione delle tecnologie assistive e delle TIC (Tecnologie per l'informazione e la comunicazione), che consentono al soggetto con disabilità di acquisire sempre maggiore autonomia nello svolgimento delle proprie attività. In alcuni casi l'ausilio consente di fare ciò che altrimenti non si potrebbe fare, in altri migliora le prestazioni in termini di sicurezza, velocità ed efficacia.

In un ambiente di apprendimento quale quello universitario assumono particolare rilievo gli ausili che supportano lo studente nell'attività quotidiana legata alla didattica (fruizione delle lezioni e studio individuale) nonché nell'accesso alle informazioni. Tra gli altri: i software di sintesi vocale, di riconoscimento del parlato, di interfaccia vocale, di predizione della parola, gli emulatori di sistemi di puntamento, le tastiere allargate, i puntatori oculari, i videogranditori hardware e software.

Al momento dell'accoglienza è fondamentale che il SDDA valuti attentamente la scelta degli ausili insieme allo studente, individuando soluzioni personalizzate in base alle specifiche esigenze, avvalendosi se necessario della consulenza di tecnici specializzati, anche attraverso convenzioni e collaborazioni con i centri ausili presenti sul territorio. Ciò deve avvenire anche nel caso di studenti già abituati all'uso di ausili nella scuola superiore, a seguito del mutato ambiente di apprendimento che spesso fa emergere esigenze più sofisticate rispetto agli altri ordini e gradi scolastici.

Una volta individuati, gli ausili possono essere forniti, se previsto dalle normative, attraverso una richiesta alle aziende sanitarie territoriali e il SDDA deve fornire assistenza allo studente per espletare le procedure amministrative previste. Negli altri casi, è possibile avvalersi dei contributi erogati allo scopo dalle aziende regionali per il diritto allo studio (se disponibili) o prevedere, nei limiti delle disponibilità di bilancio, l'acquisto da parte dell'ateneo sui fondi *ex lege* 17/99 e la fornitura allo studente in comodato d'uso gratuito.

Si evidenzia inoltre la necessità di formazione e di assistenza per un utilizzo appropriato degli ausili e di un costante monitoraggio dell'efficacia delle scelte effettuate, che consenta di evidenziare criticità o necessità di adattamenti personalizzati, portando eventualmente ad individuare soluzioni alternative.

L'uso degli ausili deve essere consentito, quando necessario a seconda della tipologia di disabilità o dello specifico DSA, anche nelle attività che richiedono la produzione orale o scritta (verifiche in itinere, esami di profitto).

Nella quasi totalità delle situazioni, l'utilizzo di ausili tecnologici deve accompagnarsi alla disponibilità di materiale didattico accessibile: il SSDA deve supportare i docenti nel fornire allo studente il formato accessibile adeguato alle sue esigenze (formato digitale, copie ingrandite, ecc.). Se nel caso di materiale prodotto dai docenti (dispense, *slide* delle lezioni, ecc.) o disponibile in *open access* ciò risulta di semplice attuazione, può essere più problematico il caso di libri soggetti a diritto d'autore.

Le lavagne (o schermi) digitali e i sistemi di registrazione audio/video delle lezioni possono risultare uno strumento particolarmente utile per disporre di materiale didattico direttamente in formato digitale: i docenti devono essere sensibilizzati ma soprattutto formati per l'utilizzo appropriato ed efficace di questi strumenti innovativi.

L'accessibilità deve essere anche garantita per tutte le informazioni fornite dall'ateneo attraverso i siti web: in quest'ottica il SSDA ha il compito di monitorare periodicamente che i portali informativi rivolti agli studenti ottemperino alle prescrizioni vigenti sull'accessibilità, eventualmente segnalando criticità e inadempienze ai servizi di ateneo preposti alla comunicazione.

### Modalità di verifica e prove d'esame

La legge 17/99 prevede il trattamento individualizzato in favore degli studenti con disabilità anche in sede di esame, previa intesa con il docente della materia, e con l'impiego di specifici mezzi tecnici. Su richiesta dello studente e/o del docente, il SSDA deve fornire supporto e consulenza al fine di individuare modalità adeguate al singolo caso (quali ad esempio: tempi aggiuntivi, prove equipollenti, ausili e strumenti tecnici, presenza di assistenti alla comunicazione, ecc.). Analoghi interventi sono previsti dalle disposizioni attuative della legge 170/2010.

Questi principi devono applicarsi anche in occasione delle prove di accesso ai corsi a numero programmato e di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso ai corsi di studio.

### Supporto alla mobilità internazionale

Benché la partecipazione degli studenti con disabilità o con DSA ai programmi di mobilità sia indubbiamente cresciuta nel corso degli ultimi anni, gli atenei dovranno promuoverla ulteriormente, migliorando la diffusione delle informazioni e offrendo un sostegno specifico nell'organizzazione del soggiorno all'estero.

In collaborazione con l'ufficio di ateneo addetto alla mobilità internazionale, il SSDA dovrà valutare le reali necessità dello studente, facilitare i contatti con l'Università ospitante e, nei casi previsti, avviare le procedure per la richiesta di fondi aggiuntivi.

Di particolare rilievo è l'azione di sensibilizzazione degli altri studenti che partecipano ai programmi di mobilità internazionale e che possono svolgere attività di accompagnatore, o di tutor, a studenti con disabilità che si recano nella stessa destinazione.

Nel contesto dell'attenzione crescente del mondo universitario per l'internazionalizzazione, gli atenei, attraverso gli uffici addetti alla mobilità internazionale e il SSDA, devono farsi carico dell'accoglienza degli studenti stranieri in ingresso e garantire loro i servizi necessari durante la loro permanenza.

## Orientamento

### In ingresso e in itinere

L'accesso agli studi universitari rappresenta per molti soggetti con disabilità o DSA una effettiva aspirazione ed una possibilità di realizzazione di sé.

Nella realtà, il processo di orientamento e continuità in ingresso all'università è particolarmente significativo per gli studenti con disabilità o con DSA, al fine di favorire la scelta dell'indirizzo di studi più adeguato a valorizzare ed espandere le potenzialità presenti e a contrastare la dispersione e gli abbandoni in itinere. La migliore conoscenza dello studente, delle sue aspirazioni e aspettative in ingresso, la scelta del corso di studi e l'accompagnamento allo studio, anche per creare inclusione, sono garanzia di efficacia, efficienza e qualità del percorso accademico e rappresentano il ponte per l'avvicinamento al mondo del lavoro, traguardo essenziale per il progetto di vita indipendente.

L'orientamento in ingresso deve favorire il continuum dello sviluppo nel passaggio tra la scuola superiore e l'università, individuando preventivamente i servizi a supporto della progettazione personalizzata e approntando contesti accoglienti e promozionali rispetto alle diverse dimensioni: conoscitiva, relazionale, progettuale, didattica e organizzativa.

L'attuazione del progetto/processo prevede la promozione di azioni di avvicinamento dello studente al mondo universitario già negli ultimi anni della scuola secondaria, in sinergia con le scuole e gli uffici scolastici territoriali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni o accordi di programma.

Dopo il superamento dell'esame di maturità e prima dell'immatricolazione, occorre guidare lo studente nell'acquisire dimestichezza con l'ambiente universitario nelle sue diverse componenti e in particolare con i referenti dei corsi di studio e delle strutture didattiche di riferimento.

### In uscita

Il compito dell'università non si esaurisce con il conseguimento della laurea, ma deve prevedere anche strategie concrete per fornire un supporto adeguato agli studenti con disabilità o DSA nel momento della transizione al mondo del lavoro. In quest'ottica ogni azione va sviluppata in collaborazione con l'Ufficio di *Job Placement* di ateneo, anche attraverso attività di sensibilizzazione rivolte al mondo imprenditoriale che mettano in evidenza le opportunità lavorative consone alle professionalità acquisite dal singolo studente.

Rispetto a tali prospettive, occorre che si organizzino interventi per consentire agli studenti l'acquisizione di competenze specifiche nell'elaborazione del Curriculum Vitae; che si promuova la relazione fra lo studente e il mondo del lavoro anche attraverso stage e tirocini (pre- e post-laurea); che si realizzi un efficace *matching* tra domanda e offerta di lavoro, sulla base del profilo e delle aspirazioni del singolo studente.

È auspicabile che il SDDA collabori con le strutture dei Centri per l'Impiego territoriali e ogni altro ente (associazioni, cooperative, ecc.) di settore, al fine di pianificare azioni di raccordo con la rete degli operatori pubblici e privati operanti sul territorio.

## DSA

Come indicato in Premessa, la CNUDD è organismo di riferimento anche per l'attuazione di quanto previsto dalla Legge 170/2010 e dai relativi provvedimenti attuativi. La relativa novità di questa materia in ambito universitario fa ritenere opportuno l'inserimento in queste Linee Guida di una sezione dedicata esclusivamente agli studenti con DSA, nella quale si sintetizzano le principali aree di intervento.

### Accesso ai servizi

Per accedere ai servizi forniti dall'ateneo, anche ai fini delle prove di ammissione ai corsi di studio, lo studente deve presentare la diagnosi clinica di DSA.

Affinché la diagnosi sia valida, essa deve essere redatta secondo la normativa vigente (v. allegato DSA, punto 1). In caso contrario, il SDDA invita lo studente a sottoporsi nuovamente a diagnosi, possibilmente indirizzandolo a una struttura idonea (v. allegato DSA, punto 1). Si procederà analogamente anche in caso di sospetta presenza di un DSA (ad esempio su autosegnalazione o su segnalazione di un docente).

### Servizi, strumenti compensativi e misure dispensative

I SDDA offrono agli studenti con DSA servizi analoghi a quelli offerti agli studenti con disabilità, e tra questi: orientamento in entrata e in uscita, varie forme di tutorato, sussidi tecnologici e didattici, mediazione con i docenti.

Le linee guida attuative della legge 170/2010 dettagliano strumenti compensativi e misure dispensative (v. allegato, punti 2 e 3) che possono essere accordati allo studente, sia durante l'attività didattica, sia durante lo svolgimento delle prove di verifica e di valutazione (ivi incluse le prove di ammissione ai corsi di studio).

Vista la grande variabilità delle manifestazioni dei DSA e considerate le diverse caratteristiche degli studenti, è opportuno valutare in modo personalizzato le misure compensative e gli strumenti dispensativi più idonei per il percorso individuale, anche in relazione alle specificità delle singole discipline e alle finalità dei corsi di studio.

## Qualità dei servizi e buone prassi

L'assicurazione della qualità dei servizi è un processo trasversale che riguarda la totalità delle strutture d'ateneo ed è tanto più importante quando ci si riferisce ai servizi per gli studenti con disabilità o DSA. In quest'ottica il SDDA deve costantemente monitorare l'efficacia dei servizi offerti, tramite meccanismi di rilevazione che includono colloqui periodici individuali o di gruppo e raccolta di dati, anche attraverso la somministrazione di questionari ad hoc, rivolti sia agli studenti che fruiscono dei servizi sia ai diversi attori coinvolti nell'erogazione dei servizi stessi (tutor, docenti, altri studenti, ecc.). L'analisi delle evidenze raccolte deve costituire periodicamente la base per una valutazione in itinere e per un'eventuale revisione delle modalità di erogazione dei servizi indirizzata al miglioramento della qualità.

Il Delegato è tenuto a redigere periodicamente un rapporto da sottoporre al Nucleo di Valutazione/Presidio di Qualità dell'ateneo, evidenziando il complesso delle attività svolte, nonché gli esiti delle procedure messe in atto ai fini della valutazione della qualità.

Processi più raffinati di assicurazione della qualità, sicuramente auspicabili, richiedono ulteriori risorse in termini di competenze professionali e di disponibilità finanziaria, tenendo conto che non devono comunque interferire con il normale flusso di erogazione dei servizi.

D'altra parte i periodici incontri della CNUDD costituiscono un prezioso momento di confronto tra delegati e responsabili dei SDDA: lo scambio di esperienze e buone prassi e la condivisione di progetti innovativi anche a livello interuniversitario hanno infatti ricadute positive sul miglioramento della qualità.

Al fine di incrementare la collaborazione, si stanno moltiplicando le esperienze di costituzione di coordinamenti fra atenei a livello regionale o interregionale che, oltre a giovare della vicinanza geografica, possono porsi come interlocutori diretti nei confronti degli enti territoriali e delle istituzioni decentrate (Regione, USR, ASL, ecc.).

Sono altresì da promuovere contatti e scambi con atenei e organizzazioni a livello internazionale.

## Allegato DSA

### 1. Diagnosi

Alla data presente, la diagnosi di DSA deve rispondere ai criteri della Consensus Conference (2011), riportare i codici nosografici e la dicitura esplicita del DSA in oggetto, contenere le informazioni necessarie per comprendere le caratteristiche individuali di ciascuno studente, con l'indicazione delle rispettive aree di forza e di debolezza.

Sono valide soltanto le diagnosi rilasciate dalle strutture del SSN o dagli enti o professionisti accreditati dalle Regioni.

Come previsto dalla legge n. 170 del 2010 (art. 3) e dal successivo Accordo Stato-Regioni del 24/7/2012, la diagnosi deve essere aggiornata dopo 3 anni se eseguita dallo studente di minore età; non è obbligatorio che sia aggiornata se eseguita dopo il compimento del 18° anno.

### 2. Strumenti compensativi

Per quanto attiene agli strumenti compensativi gli studenti con diagnosi di DSA potranno utilizzare gli ausili eventualmente già in uso durante il percorso scolastico, quali, per esempio:

- registratore digitale,
- PC con correttore ortografico;
- testi in formato digitale;
- programmi di sintesi vocale;
- la presenza di tutor con funzione di lettore, nel caso in cui non sia possibile fornire materiali d'esame in formato digitale;
- calcolatrice;
- tabelle e formulari;
- mappe concettuali;
- materiali didattici in formati accessibili (presentazioni, dispense, eserciziari), forniti se necessario in anticipo sulle lezioni;
- altri strumenti tecnologici di facilitazione nella fase di studio e di esame.

### 3. Misure dispensative

- considerare la possibilità di suddividere la materia d'esame in più prove parziali;
- privilegiare verifiche orali piuttosto che scritte, tenendo conto anche del profilo individuale di abilità;
- laddove l'esame scritto venga ritenuto indispensabile, verificare se il formato scelto (ad es. test a scelta multipla, o a risposta chiusa, ecc.), rappresenti un ostacolo e se possa essere sostituito da altre forme di valutazione scritta;
- sempre con riferimento alle prove scritte, prevedere alternativamente la riduzione quantitativa, ma non qualitativa, della prova stessa, oppure la concessione di tempo supplementare, fino a un massimo del 30%, per lo svolgimento della prova;
- considerare nella valutazione i contenuti piuttosto che la forma e l'ortografia.

Si osserva che la generalità delle tutele elencate sopra ai punti 2. e 3. è prevista anche per gli studenti con disabilità.